

A003508

.ΦΙ.

FONDAZIONE INSIEME

Da il sole 24 ore del 25/8/2016, <<MALATI DI MENTE, DIVORZIO "ASSISTITO">>, di Antonino Porracciolo, giornalista.

Per la lettura completa del pezzo si rimanda al quotidiano indicato.

**Tribunale di Caltanissetta. Occorre un procuratore speciale anche se c'è già un amministratore di sostegno.**

L'amministratore di sostegno può sottoscrivere il ricorso per divorzio congiunto nell'interesse dell'amministrato affetto da patologia mentale, ma solo se tale potere è previsto tra le facoltà indicate nel provvedimento di nomina.

Altrimenti, il presidente del Tribunale deve individuare un curatore speciale.

È quanto si ricava da una sentenza del Tribunale di Caltanissetta (presidente e relatore Calogero Cammarata) dello scorso 13 giugno.

Oggetto del giudizio è la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario.

Il procedimento è iniziato su ricorso congiunto sottoscritto dalla tutrice provvisoria del proprio padre e dalla moglie separata di quest'ultimo.

Nell'atto introduttivo del giudizio, le parti precisavano che la tutrice era stata autorizzata dal giudice tutelare a condurre le trattative per giungere a un accordo in vista del divorzio congiunto.

Così il collegio invitava le parti a interloquire sulla proponibilità della domanda; ciò perché l'articolo 4, comma 5, della legge sul divorzio (la 898/1970) dispone che il presidente del Tribunale nomini un curatore speciale al convenuto malato di mente o legalmente incapace.

**IL PUNTO. L'amministratore di sostegno può firmare il ricorso solo quando il decreto di nomina prevede espressamente tale potere.**

Le parti esponevano allora che, dopo l'inizio del procedimento di divorzio, il Tribunale aveva respinto la domanda di interdizione dell'uomo e contestualmente aveva aperto per lui l'amministrazione di sostegno, nominando la figlia amministratrice provvisoria.

Nel decidere il ricorso, il collegio osserva che il rigetto della domanda di interdizione aveva fatto venir meno il potere della tutrice temporanea di proporre l'istanza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio; aggiunge quindi che tra gli atti che l'amministratrice di sostegno poteva svolgere non era <<in alcun modo compresa la facoltà di presentare la domanda>> di divorzio.

Il Tribunale di Caltanissetta afferma, infine, che l'uomo non era stata dichiarato legalmente incapace e che dal novero degli atti che l'amministratrice provvisoria era stata autorizzata a

compiere si ricavava che la nomina della stessa aveva il solo fine di assicurare la gestione degli interessi patrimoniali dell'amministrato.

Il Tribunale rileva quindi che nella sentenza con cui era stata respinta l'istanza di interdizione si affermava che l'uomo aveva una <<compromissione del normale discernimento>> e del <<potere critico e volitivo>>; situazione, questa, che lo rendeva <<sprovvisto nei confronti di scelte o di richieste>> e dunque non in grado di prevedere le <<conseguenze dei propri atti>>.

L'uomo, in definitiva, presentava un <<deterioramento della personalità e del comportamento>>, sicché la sua capacità di intendere e di volere, sebbene non del tutto assente, era compromessa.

Il ricorrente, era dunque <<malato di mente>>, nell'accezione ampia (e di <<carattere evidentemente atecnico>>) prevista dalla legge 898/1970.

Di conseguenza, la domanda di divorzio congiunto doveva essere preceduta dalla nomina di un curatore speciale, così interpretando la norma dell'articolo 4, comma 5, della legge sul divorzio (che si riferisce al solo caso del divorzio contenzioso) «in senso evolutivo e costituzionalmente orientato».

Il ricorso è quindi dichiarato improponibile.